


# COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina



10 MAR. 2011  
Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Acquasanta

The stamp is circular with the text "COMUNE DI FONDI" around the top edge and "10 MAR. 2011" around the bottom edge. In the center of the stamp is the coat of arms. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

## REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE E SUL CANONE PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP)

## INDICE

- Articolo 1 –Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Concessione di aree
- Articolo 3 - Domanda per la concessione di area
- Articolo 4 - Istruttoria
- Articolo 5 - Rilascio e contenuto
- Articolo 6 - Titolare
- Articolo 7 - Obblighi del Concessionario
- Articolo 8 - Decadenza ed estinzione
- Articolo 9 - Modifica, sospensione e revoca
- Articolo 10 - Rinnovo e disdetta
- Articolo 11 - Occupazione d'urgenza
- Articolo 12 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 13 - Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti
- Articolo 14 - Occupazione abusiva
- CANONE PER L'OCCUPAZIONE**
- Articolo 15 - Istituzione
- Articolo 16 - Soggetti obbligati
- Articolo 17 - Criteri di determinazione
- Articolo 18 - Commisurazione del canone
- Articolo 19 - Occupazioni non soggette a canone
- Articolo 20 - Pagamento e rimborso
- Articolo 21 – Riscossione coattiva
- Articolo 22 - Responsabile
- Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali

## Articolo 1

### Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce i principi sui procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.
2. Il presente regolamento si applica alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al Demanio o Patrimonio indisponibile del Comune di Fondi, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per le occupazioni all'interno dei mercati coperti o plateatici attrezzati, sono determinati appositi canoni, sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento e tenendo conto della particolarità di ogni singolo caso. Il presente regolamento non si applica, salvo le norme procedurali degli articoli da 1 a 14 in quanto compatibili, alla concessione di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate con procedimento ad evidenza pubblica.
3. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono:
  - a) "occupazione": la disponibilità concessa o l'utilizzazione di fatto del suolo pubblico, con conseguente sottrazione dello stesso all'uso generale della collettività;
  - b) "uso comune": la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;
  - c) "concessione": l'atto amministrativo che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone;
  - d) "canone": la somma dovuta per l'occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
  - e) "tariffa": la misura unitaria per la determinazione del canone, indicata nella tabella allegata al presente regolamento;
  - f) "occupazione temporanea": l'occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all'anno, giornaliera o stagionale, in base ad una concessione con effetto temporaneo;
  - g) "occupazione permanente": l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno, ricorrente negli anni successivi;
  - h) "passo carrabile": l'accesso ad una strada, ad un fondo, ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di veicoli e che comporta un'opera visibile quali appositi intervalli lasciati nel marciapiede;
  - i) "accesso a raso": l'accesso ad una strada, ad un fondo, ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante;
  - J) "indennità": la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

## Articolo 2

### Concessione di aree

1. Le occupazioni sono temporanee o permanenti, secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere f) ed g). Le occupazioni sono considerate ricorrenti, a condizione che conservino le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie.
2. E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva dell'ufficio comunale competente, salvo le ipotesi di cui all'articolo 11.

### Articolo 3

#### Domanda per la concessione di area

1. La domanda di concessione è presentata direttamente al Comune di Fondi o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa. Le domande presentate da soggetti esercenti attività commerciali o economiche, devono essere inoltrate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica e con firma digitale.
2. La domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:
  - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
  - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
  - d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;
  - e) durata e giorni dell'occupazione;
  - f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
  - g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
  - h) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
  - i) impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
  - j) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte.
3. In allegato alla domanda, deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché gli elaborati tecnico-amministrativi prescritti per la specifica occupazione.
4. La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
5. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.
6. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.

### Articolo 4

#### Istruttoria

1. La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.
2. Il procedimento è concluso in trenta giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i quarantacinque giorni.
3. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
  - a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
  - b) invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa, a integrare o

correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende tacitamente rinunciata;

- c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa, gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda, concedendo un termine massimo di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende tacitamente rinunciata;
- d) esamina la domanda, tenendo conto - in particolare - degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
- e) acquisisce il parere degli altri uffici, organi o commissioni comunali, anche in sede di conferenza dei servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Articolo 5**

### Rilascio e contenuto

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione contiene, in particolare:
  - a) gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g);
  - b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;
  - c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
  - d) l'ammontare del canone di concessione;
  - e) gli obblighi del concessionario, di cui all'articolo 7.
3. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile recante data certa, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.
4. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.

## **Articolo 6**

### Titolare

1. Tutte le concessioni sono rilasciate, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
  - a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
  - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
4. Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.

5. Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.
6. Nel caso di condomini, l'amministratore li rappresenta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

## **Articolo 7**

### Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:
  - a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
  - b) versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 20, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
  - c) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
  - d) esibire la concessione, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli.
  - e) esporre l'apposito cartello contrassegnante il passo carrabile, da ritirare in Comune nel momento di rilascio della concessione.

## **Articolo 8**

### Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni tecnico-amministrative, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 5, previa diffida a rimuovere la violazione;
  - b) il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a sessanta giorni;
  - c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
  - d) l'uso improprio del suolo pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto di concessione.
2. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b);
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

## **Articolo 9**

### Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
3. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

## **Articolo 10**

### Rinnovo e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti ricorrenti stabilite nella tariffa possono essere rinnovate con un nuovo atto formale, su richiesta presentata dal titolare almeno sessanta giorni prima della scadenza o secondo le modalità previste per la specifica tipologia di concessione.
3. Le concessioni annuali possono essere rinnovate con il pagamento del canone stabilito per l'anno di riferimento, previa comunicazione trasmessa dal titolare entro gli stessi termini e a condizione che l'occupazione resti inalterata.
4. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate con una semplice comunicazione d'ufficio, su richiesta motivata presentata dal titolare prima della scadenza o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia di occupazione, a condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento preventivo del canone.
5. Le richieste e comunicazioni, di cui ai commi precedenti, sono presentate e trasmesse all'ufficio competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure in altra forma possibile recante data certa.
7. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

## **Articolo 11**

### Occupazione d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
2. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva.

## **Articolo 12**

### Commercio su aree pubbliche

1. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche l'autorizzazione relativa all'occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta al Comune contestualmente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale, come disciplinato nello specifico regolamento.
2. In caso di mercati periodici e saltuari (fiere) è consentita l'occupazione mediante atto comportamentale attraverso l'operazione di "spunta", ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria, come disciplinato nello specifico regolamento.
3. Coloro che esercitano il commercio, in forma itinerante, su aree pubbliche non predeterminate dal Comune e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non sono soggetti alla concessione di cui al presente regolamento.

## **Articolo 13**

### Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale mediante condutture, cavi e impianti in genere, anche per l'erogazione dei pubblici servizi, ferma restando la disciplina dell'apposito regolamento in quanto compatibile.

## **Articolo 14**

### Occupazione abusiva

1. E' considerata abusiva:
  - a) l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
  - b) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
  - c) l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, nel giorno successivo, all'ufficio competente a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
4. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
6. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 8, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

7. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che rappresentano violazioni anche alle norme del Codice della Strada, sono punite anche con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

## **Canone per l'occupazione**

### **Articolo 15**

#### **Istituzione**

1. Per le concessioni, disciplinate dal presente regolamento, è dovuto al Comune di Fondi un canone, in base alle disposizioni che seguono.

2. Per le occupazioni permanenti ricorrenti, il canone è dovuto per anno solare ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione;

per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione, indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

### **Articolo 16**

#### **Soggetti obbligati**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso comune dell'occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido.

### **Articolo 17**

#### **Criteri di determinazione**

1. E' demandata alla Giunta Municipale la competenza a stabilire le tariffe che determinano il canone. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione.

2. Il territorio comunale è articolato in tre categorie, tenuto conto dell'importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è prevista una tariffa speciale per tipologie specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio.

3. Se l'occupazione insiste in strade di differente categoria, l'occupazione si intende realizzata interamente in quella di classe superiore.

4. Gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima concessione e in base a disposizioni di legge, sono detratti dal canone di cui al presente regolamento, salvo quelli connessi alla prestazione di servizi.

### **Articolo 18**

#### **Commisurazione del canone**

#### **a) commisurazione rispetto allo spazio**

1. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore. L'entità dell'occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla superficie occupata dall'oggetto della concessione sul suolo. L'entità dell'occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla superficie complessiva espressa in metri quadrati della sola struttura del chiosco, calcolata sulla base del manufatto, salvo la determinazione di un canone complessivo per singolo chiosco. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione e il relativo canone. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

2. Per i distributori di carburante, l'entità dell'occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.

3. Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva.

4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree adibite a mercati e fermo restante quanto stabilito all'articolo 19.

5. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi alla proprietà privata caratterizzati da una qualsiasi modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico, previo pagamento del relativo canone, secondo quanto disposto dall'articolo 20 del presente regolamento.

Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

I passi carrabili sono contrassegnati dall'apposito cartello, da ritirare in Comune nel momento del rilascio della concessione.

6. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e delle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n.488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende devono pagare il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile. Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre

dell'anno precedente, allegando una copia dell'attestazione di avvenuto versamento dell'intero canone o della prima rata.

8. Per le occupazioni temporanee, realizzate dalle aziende di cui al comma precedente ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione indicata nel progetto, depositato per l'autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in consegna.

#### **b) commisurazione del canone per occupazioni particolari**

9. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale e con atto esecutivo di detta deliberazione del dirigente del settore da cui dipende il responsabile del procedimento COSAP:

- a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
- b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia di occupazione;
- c) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari.

10. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 60 giorni, i canoni delle occupazioni connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno della zona, possono essere ridotti fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

11. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale può altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. Analogo beneficio può essere approvato dalla Giunta per le occupazioni connesse ad opere finalizzate all'attuazione di progetti di recupero del Centro Storico o di altre aree oggetto di organica pianificazione.

12. Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie. La tariffa prevista per i dehors è raddoppiata qualora questi siano chiusi.

13. Ai titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere rilasciata l'autorizzazione ad occupare temporaneamente un tratto di suolo pubblico da attrezzare con tavoli e sedie ed altre attrezzature accessorie.

Gli esercizi pubblici già autorizzati all'occupazione con strutture ombreggianti di cui al vigente "Piano di arredo urbano - Zone omogenee area prospiciente il centro storico" possono richiedere l'autorizzazione ad occupare temporaneamente, senza strutture fisse, con tavoli, sedie, ombrelloni ed altre attrezzature accessorie, nel rispetto delle indicazioni esecutive previste nel predetto Piano, un ulteriore tratto di suolo pubblico non superiore al 100% della superficie già autorizzata per la struttura ombreggiante per un periodo massimo di 9 (nove) mesi, anche non consecutivi e/o frazionati mensilmente.

14. L'autorizzazione temporanea con tavoli e sedie ed altre attrezzature accessorie potrà essere rilasciata con le seguenti modalità:

- a) le occupazioni sono limitate all'area prospiciente l'esercizio; l'occupazione di aree limitrofe può essere concessa previa acquisizione dei pareri di competenza;

- b) l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni assicurando, comunque, continuità dei percorsi pedonali e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico interessi anche parzialmente le vie di transito confinanti con gli esercizi, incluse le aree pedonali e le zone a traffico limitato, deve essere garantito lo spazio necessario per il transito dei veicoli di emergenza e di soccorso.
- d) l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente;
- e) l'occupazione di suolo pubblico non potrà contrastare con motivi di pubblico interesse che saranno tenuti presenti in sede di rilascio della concessione;
- f) nella zona del centro storico la superficie attrezzata con tavoli e posti a sedere in occupazione di suolo pubblico non deve risultare maggiore di due volte la superficie di somministrazione coperta dell'esercizio.

## Articolo 19

### Occupazioni non soggette a canone

#### 1. Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi oppure dagli enti pubblici, di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;
- c) occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico, oppure con le vetture a trazione animale durante le soste;
- d) occupazioni effettuate con le autovetture adibite a trasporto pubblico mediante veicoli da piazza, nelle aree a ciò destinate;
- e) occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione, sempre che ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune;
- f) accessi carrabili e parcheggi destinati ai soggetti portatori di handicap individuati al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n.104/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi;
- h) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e sindacale, purché l'occupazione avvenga con l'installazione di un gazebo mobile;
- i) i balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, le tende, siano esse fisse o retraibili;
- j) occupazioni di aree adibite alla sosta pubblica dei mezzi di circolazione, comprese quelle affidate dal comune ad una propria azienda o società per la gestione del relativo servizio, anche a pagamento;
- k) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;

- l) occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell'edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dall'evento che ha reso necessario l'intervento;
- m) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree adibite a mercati. A decorrere dal 6° giorno di occupazione, sono soggette alla tariffa specifica prevista;
- n) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali interne;
- p) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- q) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali purché non ci sia intralcio al passaggio pedonale o veicolare ed installati contigui al muro, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili, ed inoltre, insegne ed impianti pubblicitari purché venga corrisposto il pagamento dell'imposta di pubblicità ed affissione se dovute;
- r) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- s) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- t) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a 4 cm.;
- u) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarle alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale.

## **Articolo 20**

### Pagamento e rimborso

1. La riscossione del canone potrà essere affidata a terzi secondo le direttive impartite dal Comune e sotto il suo diretto controllo e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

2. Il canone deve essere pagato entro il 30 aprile, in unica soluzione, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale, oppure con le altre modalità previste nel regolamento generale delle entrate. L'importo del canone da pagare sarà comunicato a ciascun contribuente.

Lo stesso canone, se superiore a 500,00 euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza interessi, alle scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima del rilascio dell'atto di concessione. Se l'occupazione ha inizio dopo il mese di agosto, il canone può essere pagato, per metà, prima del rilascio dell'atto di concessione, e per l'altra metà, nel mese di dicembre.

In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento della somma residua, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

La somma dovuta è arrotondata all'unità di euro più prossima, per difetto, se la frazione non supera i 50 centesimi oppure, per eccesso, se è superiore.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato entro il **30 aprile**. Per motivi organizzativi, con deliberazione di Giunta Municipale, la data di scadenza del pagamento potrà essere variata, per ciascun anno, al fine di superare le difficoltà contingenti.

3. La modifica, la sospensione o la revoca della concessione, di cui all'articolo 9, danno diritto al rimborso del canone, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 22, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego deve essere motivato con atto scritto.

4. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di ogni altra somma versata a qualsiasi titolo.

## **Articolo 21**

### Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento del canone di concessione permanente oltre i sessanta giorni dalla scadenza, anche a seguito di decadenza della rateizzazione, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, pari al 10% del canone stesso, fatta salva la revoca dell'atto di concessione. Il canone non pagato è liquidato con il procedimento di ingiunzione come prescritto nel testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639, oppure il Comune può affidare a terzi, abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni. Con il provvedimento di ingiunzione è irrogata la sanzione pecuniaria del 100% del canone dovuto, che può essere ridotta al 25% se l'ingiunzione viene pagata entro 20 giorni dalla notifica oppure ridotta ad 1/5 se il pagamento viene effettuato prima dell'ingiunzione od a seguito di invito d'ufficio.

Con il provvedimento di ingiunzione sono dovuti gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 del Codice Civile.

Il pagamento del canone e della sanzione, anche in misura ridotta, comporta la cessazione del procedimento di revoca dell'atto di concessione.

2. Nel caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione è svolto dal gestore del servizio, compresa la riscossione coattiva.

## **Articolo 22**

### Responsabile

1. Il dirigente del settore individua, all'interno della struttura, un responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e lo rende pubblico con atto di determinazione. Ogni ulteriore atto esecutivo predisposto dall'Ufficio, relativo al procedimento di applicazione del canone, riporterà l'indicazione del responsabile del procedimento.

2. Il dirigente del settore individuato a termini del comma 1 è competente a ricevere le osservazioni, i reclami e i ricorsi relativi al procedimento applicativo e ad adottare i provvedimenti decisorî connessi.

3. L'utente che a qualsiasi titolo richieda occupazione di suolo pubblico, qualora non sia esente a norma del presente regolamento, deve presentare apposita dichiarazione di impegno, conforme al modello allegato al

presente regolamento, con la quale di vincola al versamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

### **Articolo 23**

#### Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concessioni esistenti al 31.12.2002, nonché a quelle rilasciate, anche in sede di rinnovo, a decorrere da tale data.
2. Per le concessioni permanenti esistenti alla data del 31.12.2002 l'annualità del canone, deve essere pagata, senza interessi, entro il 30 aprile 2003. In caso di mancato pagamento, la concessione si estingue di diritto, fermo restando l'obbligo di versare il canone per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile; per il periodo successivo, l'occupazione è considerata abusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14. Entro il 30 aprile, la concessione può essere disdetta con le modalità previste dall'articolo 10, comma 5, ed è comunque dovuto il canone per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e la rimozione dell'occupazione, applicando un dodicesimo della tariffa annua per ogni mese o frazione maggiore di quindici giorni. Se la disdetta comunicata oltre la data del 30 aprile, si applica l'articolo 10.
3. Il canone per l'anno 2003 è determinato sulla base della tariffa stabilita nella tabella allegata ed approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n.68 del 3/3/2003.
4. In fase di prima applicazione e fino alla nuova classificazione della rete viaria, le tre categorie stradali, di cui al comma 2 dell'articolo 17, sono quelle individuate dalla deliberazione della G.M. n.197 del 26.03.2002.
5. Per il canone di occupazione delle aree destinate a mercati coperti o plateatici attrezzati, si applicano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Municipale n.68 del 03.03.2003.
6. Con il presente regolamento si intendono espressamente abrogati gli artt. da 18 a 36 del vigente regolamento di polizia urbana.